

MOBILITA': l'assegno ad personam è destinato ad essere riassorbito negli incrementi economici complessivi spettanti ai dipendenti dell'Amministrazione cessionaria

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. LAVORO – N. 24122/2018

Dino della Giustina, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Ad una dipendente che dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica era transitata nel 1999 al Ministero dell'Istruzione quest'ultima Pubblica amministrazione aveva in origine riconosciuto alla stessa un assegno ad personam pensionabile, non rivalutabile e non riassorbibile. Successivamente ne aveva però disposto la riassorbibilità.

Avverso quest'ultima decisione la dipendente si era rivolta al Tribunale che non ha però ritenuto di accogliere il suo ricorso.

La predetta ha appellato la sentenza negativa del Tribunale alla competente Corte che, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda dell'interessata, condannando il Ministero dell'Istruzione a corrisponderle le somme decurtate per aver rivisto – per difetto – il suo trattamento economico d'ingresso.

La Corte d'appello ha statuito l'illegittimità della determinazione di riassorbibilità dell'assegno ad personam ritenendo che, trattandosi di un caso di mobilità fra amministrazioni appartenenti all'organizzazione burocratica dello Stato, dovesse operare la regola della non riassorbibilità.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello ha presentato ricorso in Cassazione il Ministero dell'Istruzione, evidenziando che nella fattispecie debbano trovare applicazione i principi generali in tema di mobilità introdotti con il d.lgs. 165/2001, primo fra tutti quello di parità di trattamento tra dipendenti provenienti da amministrazioni diverse, cristallizzato nell'articolo 45, e quello sancito dall'articolo 30, che riconduce all'istituto della cessione del contratto il passaggio di personale tra enti, stabilendo che nei confronti del dipendente trasferito debba trovare applicazione il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi del comparto dell'amministrazione di destinazione.

La Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto, applicabile a tutti i casi di mobilità volontaria fra enti pubblici: "La regola per cui il passaggio da un datore di lavoro all'altro comporta l'inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro (articolo 2112 cod. civ.) è confermata, per i dipendenti pubblici, dal Decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 30, che, nel testo risultante dalla modifica apportata dalla L. n. 246 del 2005, articolo 16, comma 1 (applicabile *ratione temporis*) riconduce in maniera espressa il passaggio diretto di personale da Amministrazioni diverse alla fattispecie di 'cessione del contratto' (art. 1406 cod. civile), stabilendo la regola generale dell'applicazione del trattamento giuridico ed economico compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell'Amministrazione cessionaria, non giustificandosi diversità di trattamento salvi gli assegni 'ad personam' attribuiti al fine di rispettare il divieto di 'reformatio in peius' del trattamento economico acquisito, tra dipendenti dello stesso ente, a seconda della provenienza. Tale regola, da applicare anche nel caso di passaggio dalle dipendenze dall'Agenzia del Demanio alle dipendenze di una Amministrazione inserita nel sistema burocratico dello Stato, comporta che i suddetti assegni 'ad

personam' siano destinati ad essere riassorbiti negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti dell'Amministrazione cessionaria" (Cass. N. 18299/2017 e n. 169/2017).

In forza di tale principio di diritto la Suprema Corte di Cassazione ha pertanto cassato la suaccennata sentenza della Corte d'Appello.